



COMUNE DI CORNIGLIO
PROVINCIA DI PARMA

COPIA

Adunanza **ordinaria** – Seduta di prima convocazione –

Delibera n° **9**
Data **19.03.2012**

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)**

L'anno **duemiladodici** addì **diciannove** del mese di **marzo** alle ore **20.00** nella sala delle adunanze consiliari, convocato nei modi prescritti, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale

Fatto l'appello risultano:

		Presente / assente
1	DE MATTEIS MASSIMO	Presente
2	BARATTA LUCA	Presente
3	BARATTA PAOLO	Presente
4	CATTANI MATTEO	Presente
5	CATTANI TITO	Presente
6	CORVO ANTONIO	Presente
7	LANDI GIACOMINO	Presente
8	MORA MARIATERESA	Presente
9	PIANFORINI LOREDANA	Presente
10	MAGNANI MARIA CARLA	Presente
11		
12		
13		

Totale presenti **10**
Totale assenti **0**

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa **Caffarra Maddalena**, con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, comma 4, del T.U. n° 267/2000);

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti.

Il Sindaco Dr. **De Matteis Massimo** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Approvazione regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Unica (IMU).

IL SINDACO

Relazona sulla necessità urgente di approvare (in sostituzione del precedente diretto a regolamentare l'ICI) il nuovo regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Ricorda che:

- gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, hanno istituito, con decorrenza 1° gennaio 2014 Imposta Municipale Unica, la quale sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati e l'imposta comunale sugli immobili (Ici), provvedendo inoltre a disciplinarne gli aspetti fondamentali;
- l'art. 13 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha modificato il regime dell'Imu operando sui seguenti punti:
 - **Anticipo dell'entrata in vigore del tributo al 1° gennaio 2012**
 - **Anticipo dell'applicazione a regime di tale imposta al 2015**
 - **Estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione principale**
 - **Determinazione delle aliquote base e moltiplicatori delle rendite**

Richiama la delibera n. 8 adottata nella presente seduta con la quale si è provveduto ad istituire l'IMU ed a determinare le aliquote per l'anno 2012;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al riordino della disciplina dei tributi locali;

Considerata la potestà regolamentare del Comune in materia di entrate, anche tributarie prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dall'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto di dover approvare un regolamento Comunale che disciplini il nuovo tributo IMU, per gli ambiti di propria competenza, al fine di darne applicazione nell'anno 2012, anno di prima applicazione dell'IMU;

Richiamato il disposto del comma 8 – art. 27 – legge 448/01 (finanziaria 2002) "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale dell'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se

approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento”;

Considerato che se il comma 169 Legge 296/06 (finanziaria 2007) è intervenuto successivamente a fissare una nuova disciplina a proposito delle tariffe e delle aliquote, invece per i regolamenti sulle entrate si fa ancora riferimento al comma 8 – art. 27 Legge 448/01;

Vista dunque tale bozza di regolamento composto da 21 articoli che si procede ad approvare nella sua interezza;

Visto l'art. 15 – comma 3 – dello Statuto Comunale il quale prevede che gli schemi di regolamento, prima della loro adozione, vengano sottoposti a pubblicazione preventiva per 15 giorni e del deposito vengano informati i consiglieri comunali;

Dato atto che tale adempimento è stato rispettato avendo pubblicato lo schema di regolamento dal 02.03.2012 per 15 giorni consecutivi;

Visto altresì l'art. 27 dello Statuto Comunale dal quale si desume che lo schema di regolamento deve essere prioritariamente approvato dalla Giunta e visto in proposito la delibera di Giunta Comunale n. 20 del 24.02.2012 con la quale si è approvato detto schema;

Udita la relazione dell'Assessore al bilancio Dr. Corvo;

Visto l'art. 42 – secondo comma lett. a) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio tributi (art. 49 del D.lgs. n. 267/00);

Con voti n. 10 voti favorevoli espressi per alzata di mano su n. 10 presenti e votanti (9 Consiglieri ed il Sindaco),

DELIBERA

1. **Di approvare**, ai sensi dell'art. 52 – D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446 l'allegato regolamento per la disciplina dell'imposta municipale unica (IMU) composto da n. 21 articoli;

2. **Di dare atto** che lo stesso è stato preventivamente pubblicato per gg. 15 a norma dell'art. 15 – comma 3 – dello Statuto Comunale;

3. **Di dare atto** che il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2012;

4. **Di trasmettere** il presente regolamento al Ministero dell'Economia e Finanza (Mef);

5. **Di dare atto** che il presente regolamento, ai sensi art. 15 dello statuto sarà ripubblicato all'albo pretorio per n. 15 giorni;

Inoltre **con voti** n. 10 voti favorevoli espressi per alzata di mano su n. 10 presenti e votanti (9 Consiglieri ed il Sindaco),

delibera

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Anno 2012

INDICE

- Art. 1 - Oggetto**
- Art. 2 – Abitazione principale – definizione**
- Art. 3 – Pertinenze dell'abitazione principale**
- Art. 4 - Detrazioni per abitazione principale e pertinenze**
- Art. 5 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili**
- Art. 6 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli**
- Art. 7 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali**
- Art. 8 - Aree fabbricabili divenute inedificabili**
- Art. 9 – Agevolazioni**
- Art. 10 – Immobili destinati ai fini istituzionali degli Enti**
- Art. 11 – Dichiarazione Imu**
- Art. 12 - Versamenti effettuati da un contitolare**
- Art. 13 – Attività di controllo ed interessi moratori**
- Art. 14 – Rimborsi e compensazione**
- Art. 15- Attività di recupero**
- Art. 16 – Accertamento con adesione**
- Art. 17 - Versamenti minimi**
- Art. 18 - Differimento dei versamenti**
- Art. 19 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento**
- Art. 20 – Riscossione coattiva**
- Art. 21 - Entrata in vigore del regolamento**

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Abitazione principale – definizione

1. Si definisce abitazione principale l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
2. Al fine del riconoscimento della dimora abituale si fa riferimento a quanto sancito dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 14389 del 15 giugno 2010, secondo la quale, appunto, la dimora abituale è il centro degli affari e degli interessi, anche affettivi, sicché non sarà consentita la

frammentazione del nucleo familiare ove non sia accompagnata da una effettiva frattura del rapporto affettivo alla base della convivenza.

3. I coniugi che non risultano essere in condizione di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e che risiedono anagraficamente in unità immobiliari diverse, dovranno specificare con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, quale delle due unità immobiliari funge da dimora abituale.

Art. 3 – Pertinenze dell'abitazione principale

1. Le pertinenze dell'abitazione principale si considerano parti integranti della stessa anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate in categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali suindicate.

3. Qualora si posseggano due o più immobili accatastrati nelle suddette categorie, viene considerata pertinenza dell'abitazione principale, quella più vicina alla medesima.

Art. 4 – Detrazioni per abitazione principale e pertinenze

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, una detrazione rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

2. Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

3. Il Consiglio Comunale, in sede di deliberazione delle aliquote Ici e nel rispetto degli equilibri di bilancio, stabilisce l'importo della detrazione spettante per abitazione principale.

4. La detrazione, così come definita dal Consiglio Comunale e rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, deve essere così calcolata: in dodicesimi per i mesi interi, mentre le frazioni inferiori a gg. 15, non danno luogo ad alcuna detrazione.

5. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo comma è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.

6. Tale ulteriore detrazione spetta quindi fino al compimento effettivo del 27° anno di età (1/12 per ogni mese intero – frazione di mese inferiore a gg. 15 non dà luogo ad alcuna detrazione).

Art. 5 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.

2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.

Art. 6 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili possono corrispondere l'imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui articolo 58, comma 2

del D.Lgs. n. 446/1997, conseguentemente la finzione giuridica non opera nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o altra forma associativa.

2. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, mentre per gli altri l'imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell'area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso.

Art. 7 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art. 8 - Aree fabbricabili divenute inedificabili

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta.
2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni: non vi sia stata, o non vi sia in atto, un'utilizzazione edificatoria in forza di titolo abilitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate; non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
3. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.
3. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili e comunque non oltre l'ultimo acquisto a titolo oneroso dell'area stessa.
4. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 9 – Agevolazioni

1. Purché in presenza di tutte le condizioni previste dalla Legge in materia di abitazione principale, sono soggette alla applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, previste per la stessa:
 - a) l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.
 - b) La ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare di proprietà o di altro diritto reale su altro immobile destinato ad uso abitativo, situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

Art. 10 – Immobili destinati ai fini istituzionali degli Enti

1. Gli immobili posseduti da Stato ed Enti territoriali, comunità montane, loro consorzi (ove non soppressi) enti del SSN, purché destinati escusivamente ai compiti istituzionali, finché permane tale destinazione, sono esentati dal pagamento dell'Imu.

2. Per quanto concerne il Comune di Corniglio, appartengono a questa categoria, a mero titolo esemplificativo:
 - a. i palazzi, ed in genere gli immobili adibiti ad uffici e pubblici servizi, ivi comprese le sedi del Parco Regionale e Nazionale, Uffici Corpo Forestale dello Stato, i magazzini e depositi utili ai servizi comunali;
 - b. i cimiteri (comprese camere mortuarie e cappelle)
 - c. gli impianti ed edifici sportivi/ricreativi
 - d. le sedi espositive e museali
 - e. gli edifici scolastici ivi comprese le palestre annesse
 - f. Casa protetta/ricovero anziani
 - g. Stazione ecologica e annessi

Art. 11 – Dichiarazione Imu

1. La dichiarazione ai fini dell'imposta municipale unica (IMU) deve essere presentata, dal soggetto passivo, nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell'imposta dovuta attengono a riduzioni d'imposta e in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.
2. L'Ufficio competente in materia di Imu, può predisporre, di anno in anno apposito modello di dichiarazione, al fine di agevolare e potenziare l'attività di verifica e controllo.

Art. 12 - Versamenti effettuati da un contitolare

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

Art. 13 – Attività di controllo ed interessi moratori

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di tre punti percentuali [Nota: *la misura deve essere fissata nella misura massima di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso legale, ai sensi dell'art. 1, c. 165 della legge n. 296/2006*]. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 14 – Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 8, comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal successivo articolo 12.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria [Nota: *o con altro debito tributario*].

Art. 15- Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 12,00.

Art. 16 – Accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare un rapporto costruttivo con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è possibile avvalersi dell'istituto dell'accertamento con adesione rivolgendo apposita istanza all'Ufficio Tributi del Comune secondo la procedura dettata dal D.Lgs. 19.06.1997, n. 218 (disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale).

2. L'adesione si perfeziona con la sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, con obbligo di pagamento entro il termine di legge di giorni 20. In mancanza il Comune provvederà nei modi ordinari alla riscossione coattiva dell'importo accertato, come definito a seguito di adesione, comprensivo di sanzioni ed interessi.

Art. 17 - Versamenti minimi

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 18 - Differimento dei versamenti

1. Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno gli eredi, o anche un solo erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° semestre dell'anno gli eredi, o un erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.

Art. 19 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di diciotto rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 26.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune.

2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di tre punti percentuali. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.

3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l'ultimo estratto conto disponibile e l'estratto conto dell'anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito.

4. In caso di mancato pagamento di una rata:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- c) l'importo non può più essere rateizzato.

Art. 20 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010 (*Nota: l'ente deve individuare la forma di riscossione scelta*)

Art. 21 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.

Il presente verbale viene così sottoscritto

IL SINDACO
F.to (Dott. De Matteis Massimo)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dott.ssa Caffarra Maddalena)

PUBBLICAZIONE/TRASMISSIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal ____11 aprile 2012____ -

IL SEGRETARIO
F.to (Dott.ssa Caffarra Maddalena)

Corniglio, 11 aprile 2012

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il **19 marzo 2012** per:

() intervenuta dichiarazione di immediata esecutività ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000;
() decorrenza di termini di cui all'art. 134, comma 3, del T.U. degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000;

IL SEGRETARIO
F.to (Dott.ssa Caffarra Maddalena)

Corniglio, **19 marzo 2012**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi dal ____11 aprile 2012____ al _____

IL SEGRETARIO
F.to (Dott.ssa Caffarra Maddalena)

Corniglio,

Copia conforme all'originale per uso amministrativo:
Corniglio,

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Caffarra dott.ssa Maddalena)
